

Disposizioni transitorie.**Art. 37.**

I rappresentanti di vettori, nominati in forza della legge 31 gennaio 1901, n. 23, non residenti in capoluoghi di circondario, cesseranno dall'operare in materia di emigrazione sei mesi dopo la data della presente legge; od in qualsiasi tempo entro i sei mesi, se ne ricevano avviso scritto dall'autorità prefettizia, per disposizione del Commissariato, in seguito ad istituzione dei servizi indicati nell'articolo 16 bis.